

TITOLO DOCUMENTO

Etichettatura nutrizionale: dal 13 dicembre scatta l'obbligo di inserire la nuova "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta.

AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione SETTORE Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Etichettatura

ARGOMENTO SPECIFICO Etichettatura		
Circolare n. Prot.	Roma, 25 ottobre 2016	
OGGETTO del documento	La circolare illustra gli adempimenti sulla dichiarazione nutrizionale a cui le aziende dovranno attenersi a partire dal 13 dicembre 2016. Da tale dati difatti scatterà l'obbligo per gli operatori della produzione alimentare di apporre la nuova etichetta nutrizionale sui prodotti preimballati.	
Precedenti circolari cui si fa riferimento*	Circ. 14879 del 20 nov. 2014	
Riferimenti legislativi	Regolamento UE n. 1169/11 G.U.C.E. L 304 del 22 nov. 2011	
Commento		
Conseguenze operative	Informare gli Associati	
Allegati	Reg. UE 1169/11 è scaricabile al seguente indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=IT	



Prot. N.
Circolare N.
Redatta da:
Tozzi – Sicurezza alimentare

Roma, 25 ottobre 2016 Area Sviluppo sostenibile ed innovazione Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

mail: areambiente@confagricoltura.it Segreteria Paola Tosto 06 6852393

Oggetto: Etichettatura nutrizionale: dal 13 dicembre scatta l'obbligo di inserire la nuova

"dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta.

Sedi regionali e provinciali
Federazioni Nazionali di Prodotto
Federazioni Nazionali di Categoria
Anga
Agriturist
Fai
Confagricoltura Donna
Enti Aderenti
Loro Sedi

Si comunica che a partire dal 13 dicembre del 2016 entrerà in vigore l'ultima parte del Reg. UE 1169/11 che obbliga gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l'importatore) ,ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta degli alimenti preimballati.

Ricordiamo che per **alimenti preimballati** (art. 2 del regolamento) si intendono tutti i prodotti che sono imballati, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio (anche la carta o altro involucro protettivo), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio.

E' importante sottolineare che secondo l'art. 8 del regolamento, nel caso che un operatore alimentare venda il proprio prodotto preimballato <u>non direttamente</u> al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore, ospedale, mensa etc. che può anche frazionarlo, trasformarlo o

tagliarlo), ha la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie di "dichiarazione nutrizionale" nei documenti commerciali, a patto che accompagnino l'alimento.

Contenuto della "dichiarazione nutrizionale".

Secondo le nuove disposizioni è prevista una "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria ed una facoltativa.

D.N. Obbligatoria

Gli **elementi da dichiarare obbligatoriamente** sull'imballaggio, in una tabella comprensibile, sono:

- valore energetico;
- grassi;
- grassi saturi;
- carboidrati;
- zuccheri;
- proteine e sale.

Le unità di misura da usare nella D.N. sono per l'energia kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite a 100 g o a 100 ml di prodotto.

E' possibile anche esprimere le informazioni nutrizionali riferendosi alla quantità della porzione, purché ne sia riportata la quantità (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto).

D.N. Volontaria

L'operatore alimentare può inserire in etichetta alcune <u>informazioni nutrizionali aggiuntive</u>, ovvero:

- ✓ acidi grassi monoinsaturi;
- ✓ acidi grassi polinsaturi;

- ✓ polioli;
- ✓ amido;
- ✓ fibre;
- ✓ sali minerali e vitamine (elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato).

In questo caso le informazioni obbligatorie e volontarie devono <u>figurare nello stesso campo visivo</u> <u>di quelle obbligatorie</u>. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV del regolamento (vedi tabella seguente).

ALLEGATO XV

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l'energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg)] e l'ordine si presentazione, se del caso, sono i seguenti:

energia	kJ/kcal	
grassi	55	
di cui:		
— acidi grassi saturi	50	
— acidi grassi monoinsaturi	50	
— acidi grassi polinsaturi	g	
carboidrati	50	
di cui:		
— zuccheri	50	
— polioli	g	
— amido	g	
fibre	g	
proteine	50	
sale	g	
vitamine e sali minerali	le unità indicate nell'allegato XIII, parte A, punto 1	

Esenzioni dall'indicazione nutrizionale obbligatoria

Non si è obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale per:

- i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ad esempio latte fresco, UHT, o prodotti che non hanno subito modifiche sostanziali);
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ortaggi e frutta).

Un caso particolare è quello per la vendita e somministrazione al dettaglio in azienda.

<u>In questo caso</u> è previsto che siano esclusi gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal produttore al consumatore finale in <u>piccole quantità</u> o a <u>strutture locali di vendita al</u> dettaglio che forniscono <u>direttamente</u> al consumatore

Sono escluse, ad esempio, le piccole conserve (marmellate, creme di nocciola, sottolio etc.) utilizzate esclusivamente per la colazione negli agriturismi.

Per un approfondimento generale si ricorda che l'allegato V del regolamento stabilisce quali siano i prodotti che <u>non hanno l'obbligo</u> di presentare la dichiarazione nutrizionale in etichetta (vedi allegato al documento).

Deroghe

Gli alimenti immessi sul mercato o <u>etichettati prima del 13 dicembre 2016</u> che non soddisfano il requisito stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera 1) (dichiarazione nutrizionale), possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

ALLEGATO

PRODOTTI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN ETICHETTA (Allegato V del regolamento 1169/11)

- 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
- 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- 5. il sale e i succedanei del sale;
- 6. gli edulcoranti da tavola;
- 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
- 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
- 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- 10. gli aromi;
- 11. gli additivi alimentari;
- 12. i coadiuvanti tecnologici;
- 13. gli enzimi alimentari;
- 14. la gelatina;
- 15. i composti di gelificazione per marmellate;

- 16. i lieviti;
- 17. le gomme da masticare;
- 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
- 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
- 20. Tutti i prodotti alcolici (vini, liquori e superalcolici) con grado alcolico superiore al 1,2% (Reg. UE 1169/11 art. 16 punto 4).

Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.